

CONFAPI



PREVINDAPI REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il presente Regolamento disciplina la composizione dell'Assemblea di Previndapi di cui all'articolo 15, comma 1 dello Statuto.

SEZIONE PRIMA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DIRIGENTI NELL'ASSEMBLEA DI PREVINDAPI

Art. 1 Indizione delle elezioni

- a. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, ovvero nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'ipotesi di anticipato scioglimento dell'Assemblea, il Consiglio di amministrazione del Previndapi (di seguito denominato Fondo), indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, ne stabilisce il periodo di svolgimento - informandone entro 10 giorni Federmanager e Confapi, quali parti istitutive del Fondo - e costituisce, al suo interno, la Commissione elettorale.
- b. Entro lo stesso termine di 10 giorni, la Commissione elettorale, avvalendosi della struttura amministrativa del Fondo, provvede ad informare gli iscritti - tramite pubblicazione dell'avviso sul sito del Fondo e per posta elettronica ove possibile - e Federmanager dell'avvenuta indizione delle elezioni ai fini della presentazione delle liste e dei successivi adempimenti. Federmanager provvede ad informare i dirigenti mediante comunicazione sul proprio sito internet dell'avvio della procedura elettorale. Le comunicazioni rinviano al sito del Fondo per le istruzioni relative alla compilazione e restituzione delle schede elettorali.
- c. All'atto dell'indizione delle elezioni, viene altresì stabilita la data di inizio delle operazioni di voto non oltre 90 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a. del presente articolo 1.

Art. 2 Elettorato

- a. Hanno diritto di votare gli iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni che siano titolari di una posizione in fase di accumulo o che siano titolari di una posizione diretta in fase di rendita.
- b. Il collegio elettorale per la elezione dei rappresentanti dei dirigenti è unico ed è costituito su base nazionale.

Art. 3
Commissione Elettorale

- a. La Commissione è composta da quattro membri (due per parte) designati dal Consiglio di amministrazione al suo interno. Il Consiglio di amministrazione provvede altresì ad individuare 2 membri supplenti fra i dirigenti e funzionari dipendenti del Fondo; i membri supplenti subentrano qualora i Consiglieri designati siano impossibilitati a partecipare alla singola riunione.
- b. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.
- c. Dopo la sua costituzione la Commissione si riunisce con preavviso di almeno 48 ore per iniziativa di uno dei suoi componenti.
- d. Le riunioni della Commissione sono valide se presenti quattro membri, di cui almeno due consiglieri, uno per parte; le decisioni vengono assunte a maggioranza.

Art. 4
Compiti della Commissione elettorale

- a. La Commissione:
- provvede, tramite la struttura amministrativa del Fondo, alla comunicazione di cui all'art.1 lett. b.;
 - predispone le schede elettorali e le istruzioni per la loro compilazione;
 - richiede alla struttura amministrativa del Fondo la pubblicazione, nell'apposita sezione del sito web www.previndapi.it, delle istruzioni per la compilazione e la spedizione delle schede elettorali, nonché ogni altra informazione utile per gli iscritti;
 - verifica che la procedura informativa sia stata attivata anche da Federmanager come previsto all'art. 1, lettera b., secondo periodo;
 - esercita tutti i poteri necessari per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
 - predispone il modello di verbale da compilare per lo scrutinio;
 - procede allo scrutinio generale delle schede;
 - accerta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.6;
 - comunica i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati, mediante pubblicazione sul sito web del Fondo, e trasmesso alle parti istitutive del Fondo ed ai suoi organi in carica;
 - definisce con decisione insindacabile eventuali ricorsi o reclami proposti;
 - invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio, di cui sia in possesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo.
- b. La Commissione cessa con la proclamazione degli eletti, come meglio specificato al successivo art. 7.



Art. 5
Presentazione delle liste elettorali

- a. All'elezione dei rappresentanti dei dirigenti in seno all'Assemblea concorrono
- la lista presentata dalla Federmanager quale parte istitutiva del Fondo;
 - liste sottoscritte da almeno il 20% degli iscritti (di cui almeno la metà in servizio) distribuiti in non meno del 15% delle aziende iscritte presenti in almeno 10 regioni.
- b. Le liste devono contenere un numero prefissato di 6 candidati, indicati in ordine progressivo.
- c. Le liste sono presentate alla Commissione elettorale entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di indizione delle elezioni, mediante consegna a mano presso la sede del Fondo o ivi recapitate a mezzo raccomandata AR.

Art. 6
Cause di esclusione

- a. I componenti la Commissione elettorale e coloro che prestano la loro attività presso il Fondo non sono candidabili.

Art. 7
Modalità di votazione e individuazione degli eletti

- a. Il Fondo invia a ciascun iscritto, in tempo utile per l'inizio delle operazioni di voto, la scheda elettorale, nonché le relative istruzioni di voto.
- b. Il voto verrà espresso secondo le modalità stabilite dalla Commissione elettorale ed indicate nelle istruzioni relative alla compilazione delle schede elettorali.

Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quello indicato rende nulla la scheda. Il voto, a titolo esemplificativo, è da considerarsi nullo quando l'elettore abbia apposto l'indicazione di voto in maniera difforme rispetto alle modalità stabilite dalla Commissione elettorale oppure quando la scheda contenga segni di qualsivoglia altro genere, nonché negli altri casi espressamente previsti nelle istruzioni di voto.

- c. Ogni iscritto può esprimere un solo voto di preferenza.

L'iscritto esprime il voto nello spazio riservato al singolo candidato della lista prescelta.

- d. La scheda elettorale, regolarmente compilata, viene rispedita presso la sede del Fondo secondo le istruzioni fornite al riguardo.
- e. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro i 20 giorni successivi alla data di inizio, quindi la Commissione elettorale considererà validamente presentate tutte le schede pervenute alla Commissione nell'anzidetto arco temporale.
- f. La Commissione elettorale procede al conteggio dei voti espressi e:
- individua la lista che, avendo ricevuto il maggior numero di preferenze espresse a favore dei suoi candidati, risulta vincitrice;
 - redige la graduatoria dei candidati di tale lista sulla base delle preferenze da essi ricevute, individuando gli eletti nei primi tre.
- g. Qualora venga presentata una sola lista e gli iscritti votanti siano in numero inferiore al 50% degli iscritti al Fondo, risultano eletti i candidati della lista presentata secondo l'ordine



numerico che gli stessi hanno nella lista medesima, indipendentemente dalle preferenze espresse.

- h. La Commissione elettorale procede alla comunicazione dei risultati redigendo il relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione della lista e dei nominativi dei candidati eletti in rappresentanza dei dirigenti. Il verbale viene inviato alle parti istitutive del Fondo e al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo provvederà alla pubblicazione dei risultati elettorali attraverso il sito del Previndapi.
- i. La Commissione elettorale esamina e risolve in un'unica istanza eventuali casi di contestazione. I ricorsi e i reclami debbono essere proposti nel termine ultimo di 10 giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto h.; la Commissione decide entro i successivi 5 giorni lavorativi.
- j. Scaduto il termine per le contestazioni senza che siano stati presentati ricorsi o reclami, o, in ipotesi di contestazioni, intervenuta la decisione, la Commissione elettorale provvede alla definitiva proclamazione degli eletti - dandone formale comunicazione agli eletti stessi, alle parti istitutive del Fondo e al Consiglio di Amministrazione - e cessa dalle proprie funzioni.
- k. Qualora un eletto in seno all'Assemblea cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato primo dei non eletti.

Art. 8

Conservazione della documentazione elettorale

- a. La Commissione elettorale trasmette tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale al Consiglio di amministrazione del Fondo che la conserva per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
- b. I verbali relativi alle operazioni di voto sono conservati, sempre a cura del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.



**SEZIONE SECONDA
DESIGNAZIONE DEI DELEGATI DELLE IMPRESE**


**Art. 9
Modalità di designazione**


- a. Con la stessa delibera di indizione dell'elezione dei rappresentanti dei dirigenti, il Consiglio di amministrazione invita Confapi, quale parte istitutiva del Fondo a designare i rappresentanti delle imprese, entro il termine previsto per la conclusione delle elezioni.
- b. Nei termini indicati Confapi designa n. 3 componenti dell'Assemblea in rappresentanza delle imprese iscritte. La facoltà di designazione viene utilizzata anche per la sostituzione dei Delegati che cessassero dall'incarico per qualsiasi motivo.

**SEZIONE TERZA
NORME FINALI**

**Art. 10
Modifiche del regolamento elettorale**

- a. Le modifiche del Regolamento elettorale sono adottate dalle parti istitutive del Fondo, Confapi e Federmanager.

CONFAPI


FEDERMANAGER


Roma 18 gennaio 2011